

ARTICOLO 3

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

L'articolo 3 delinea uno dei principi più significativi della Costituzione Repubblicana: infatti esso è portatore dei valori che discendono dalla Rivoluzione francese (*liberté, égalité et fraternité*) e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del cittadino (1789). La proclamazione del principio di uguaglianza segna una rottura nei confronti del passato, quando la titolarità dei diritti e dei doveri dipendeva dall'estrazione sociale, dalla religione o dal sesso di appartenenza.

Nell'art. 3 bisogna distinguere il primo comma, che sancisce l'uguaglianza in senso formale, dal secondo che riconosce l'uguaglianza in senso sostanziale. Nell'uguaglianza “formale” trova espressione la matrice liberale della democrazia Italiana, in quella “sostanziale” si rivela il suo carattere sociale. Uguaglianza formale vuol dire che tutti sono titolari dei medesimi diritti e doveri, in quanto tutti sono uguali davanti alla legge. Però la nostra Costituzione va oltre l'uguaglianza formale assegnando allo Stato il compito di rimuovere quelle barriere di ordine naturale, sociale ed economico che potrebbero impedire a ciascuno di noi di realizzare pienamente la propria personalità, e raggiungere un'uguaglianza sostanziale. In questo modo trova compimento il principio dell'uguaglianza sostanziale teorizzato da Marx, secondo il quale ciascuno deve dare secondo le proprie possibilità e ricevere secondo le proprie necessità.

L'articolo sancisce l'uguaglianza e la pari dignità senza distinzione di sesso, razza, religione, condizioni personali e sociali. Ma è veramente così? In realtà il diritto alle pari opportunità ha una valenza più teorica che pratica, e indica un traguardo ancora da raggiungere.

L'articolo sancisce l'uguaglianza e la pari dignità senza distinzioni di alcun tipo.

- **SESSO** - La donna è sempre stata discriminata rispetto all'uomo, da un punto di vista sociale ed economico; la sua esclusione da una serie di diritti e attività è motivata da ragioni prive di fondamento, quali l'inferiorità fisica o il ruolo predestinato di madre e domestica. Le donne sono ancora fortemente sotto-rappresentate in campi come la scienza, la tecnologia, l'ingegneria, e viviamo in un mondo che continua ad essere “a misura d'uomo” ma non di donna. Un esempio della disuguaglianza esistente tra uomo e donna è rappresentato dal fatto che nel nostro Paese l'aliquota ordinaria sugli assorbenti è del 22 per cento.

- **RAZZA** - L'utilizzo del termine “razza” è stato fortemente contestato ed è stata richiesta la sua sostituzione all'interno dell'articolo, accusato di rafforzarne il concetto. Coloro che si oppongono a questa modifica si basano sulla convinzione che il razzismo non sia fondato su ragionamenti di carattere scientifico, ed inoltre è ovvio che i Padri Costituenti abbiano inserito il termine “razza” prendendone le distanze. Il razzismo da noi non è un fatto eccezionale e purtroppo non ci stupiamo più di leggere tristi fatti di cronaca: ad esempio di recente una signora, su un Frecciarossa Milano-Trieste, si è rivolta a una ragazza dicendo di non volersi sedere vicino a una “negra”. Episodi di razzismo di questo genere si verificano da quando esiste l'immigrazione, ma se il razzismo viene legittimato o addirittura praticato da persone con un ruolo istituzionale, questo aumenta e diventa più pericoloso.

- **RELIGIONE** - Idee razziste e xenofobe si sono intrecciate, fino a sfociare nei drammi perpetrati dai regimi totalitari del Novecento. E oggi, nonostante l'intolleranza e le discriminazioni basate sulla religione siano di fatto vietate dalla Costituzione Italiana, il

problema risulta essere quanto mai vivo. Ad avere uno degli effetti più deleteri sulla libertà religiosa dall'inizio del secolo ad oggi è stata la nascita di sentimenti di terrore e paura nei confronti delle nuove forme di estremismo islamico e della loro rapida diffusione, con violenti attacchi che hanno colpito un'Europa già messa alle strette da flussi migratori senza precedenti. Si è perciò sviluppato un clima di sospetto e di sfiducia, per lo più ingiustificato, tra i fedeli di religioni diverse. Profughi e rifugiati vengono indiscriminatamente accusati di essere quasi tutti terroristi venuti con la missione di diffondere l'estremismo in Occidente. In Italia, quindi, la percentuale di quanti pensano che "la maggior parte" dei fedeli musulmani sostenga l'operato dell'ISIS è altissima, come è alta la convinzione che i fedeli di religioni "diverse" siano più propensi ad agire in modo illecito. Così la costruzione di moschee sul suolo europeo ha spesso suscitato, nel corso degli anni, aspre polemiche. È quanto è successo, per esempio, di recente a Milano - dove alcuni partiti hanno cercato di fare leva sul clima di terrore successivo agli attacchi dell'ISIS degli ultimi anni per ostacolare l'apertura di nuovi luoghi di culto, sostenendo che la loro costruzione è da evitare per non avere poi "sulla coscienza eventuali future morti di persone innocenti". Se la possibilità per i musulmani di disporre di luoghi di culto in cui riunirsi comunitariamente è ostacolata, lo sono anche le loro scelte individuali. Le donne di fede islamica che vivono in Occidente hanno la libertà di scegliere se portare o meno il velo ma, coloro che decidono di portarlo, sono spesso destinatarie di commenti razzisti e xenofobi. L'uso del velo preclude l'accesso a determinati impieghi o cariche. L'*hijab* suscita l'odio di chi vive di pregiudizi e di paura del prossimo e, quella che è una scelta intima della fedele viene vista come ostentazione e tentativo di indottrinamento. Una delle storie di aggressione a stampo razzista più recenti arriva da Torino, dove tre ragazze sono state aggredite mentre si trovavano a bordo di un autobus di linea. Una delle ragazze, spaventata per un cane che era a bordo, si è spostata. Una passeggera ha iniziato a urlare dicendo: "Avete paura di un cane ma non di farvi saltare in aria negli attentati". La donna si è poi avvicinata alle tre ragazze e ha iniziato a colpirle con pugni sul volto, strappando via dalla loro testa l'*hijab*.

- CONDIZIONI PERSONALI - Con il termine "abilismo" si intende la discriminazione verso le persone disabili. Il termine deriva da "ableism" e si riferisce all'abilità, fisica o mentale, come norma e unica condizione accettata. L'indifferenza è alla base delle discriminazioni. Un esempio è la mancanza di contrasto alle battute abiliste, che vengono spesso giustificate e minimizzate come insulti bonari. Ma anche la discriminazione esplicita è tutt'oggi molto frequente: ad es. le barriere architettoniche rendono difficile l'accesso agli spazi pubblici. Viceversa, la legge garantisce il diritto all'integrazione di tutti i cittadini. Infatti, coloro che vivono in una condizione di disabilità certificata, hanno diritto a ricevere contributi economici e altre forme di tutela. La discriminazione è sempre stata la regola, più che l'eccezione, nell'organizzazione della società. Ed è per questo che è necessario lavorare ad una cultura del rispetto reciproco. Le società hanno spesso ritenuto la discriminazione un valore fondante e si sono sempre organizzate attraverso questa. Come ci insegna la storia, però, il disprezzo dei diritti dell'uomo ha portato ad atti di barbarie che hanno offeso la coscienza dell'umanità.

L'articolo 3, afferma che "Tutti i cittadini hanno pari dignità".

Paradossalmente questo articolo potrebbe essere chiamato, anziché l'articolo dell'eguaglianza, l'articolo della diseguaglianza. Perché afferma che tutti noi siamo diversi. Però, siccome tutti siamo ugualmente degni, allora le nostre diversità non possono essere causa di discriminazione. Siamo d'accordo con chi afferma che la legge e la cultura abbiano pari importanza: così, nell'attesa che le leggi arrivino, sicuramente possiamo cercare di lavorare di più sull'aspetto culturale, stimolando la riflessione perché si possa arrivare a pensare legittima e giusta anche una posizione che non condividiamo.

Bruni Valeria, Iafrate Caterina

ARTICOLO 4

“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”.

Dopo un'attenta lettura della nostra Costituzione emerge la forza dell'articolo 4, in quanto molto importante ed attuale. Infatti questo articolo fa capire quanto sia importante il lavoro per l'individuo, non solo come strumento per soddisfare i propri bisogni ma anche come un mezzo per umanizzare l'uomo, nel rispetto delle sue libertà e in relazione ai diritti/doveri.

Da sempre il lavoro è stato un'attività fondamentale nella vita degli uomini, per esempio possiamo notarlo anche con Marx che lo trattò ampiamente; egli evidenzia la “prassi” come attività pratica che serve all'uomo per costruire i suoi mezzi di sussistenza ma anche la sua essenza (questo perché si mise contro il capitalismo, che trasformava l'uomo in una merce). Oggi il lavoro è considerato un diritto del cittadino perché quando una persona non ha un lavoro non è libera di fare ciò che vuole ma è costretta a dipendere economicamente da altri. Questo non significa che lo Stato deve procurare lavoro a tutti, ma deve fare leggi che favoriscano il crearsi del maggior numero possibile di posti di lavoro; esso si impegna infatti a sostenere le aziende in difficoltà evitando che falliscano, e assicura una somma di denaro mensile a coloro che sono stati momentaneamente esclusi dal lavoro (Cassa Integrazione).

Nel secondo comma viene specificato che il lavoro è anche un dovere, non serve soltanto per mantenersi economicamente ma è anche il modo di rendersi utili alla società entro i limiti delle possibilità e capacità di ciascuno.

Al giorno d'oggi si parla molto del lavoro e ragionando su quest'articolo delle domande sulla sua applicazione sorgono spontanee; dagli ultimi dati ISTAT si può capire che il tasso di disoccupazione resta intorno al 42%: percentuale preoccupante rispetto altri paesi europei, tenendo comunque in considerazione che la maggior parte degli articoli fondamentali della nostra Costituzione è focalizzata sul tema lavorativo. Parlando di disoccupazione però, si deve tenere conto anche del lavoro in nero, che rappresenta un grande problema della società (e che sembra non avere soluzioni, per ora). Per lavoro in nero si intende un'attività dove il datore di lavoro assume illegalmente un lavoratore senza fornirgli un contratto o alcun tipo di tutela stabilita dalla legge. Questo fenomeno è favorito da persone economicamente potenti che pur, di ottenere il massimo profitto dalle proprie attività, opera nel disprezzo delle leggi.

In conclusione possiamo dire che l'unica soluzione a tutto ciò è innanzitutto far emergere tutto il lavoro nero, o quantomeno cercare di ridurlo al minimo possibile. Bisogna anche sollecitare lo Stato a favorire l'occupazione dei cittadini, e a rendere adeguate le condizioni di lavoro, per permettere alla nostra Nazione di manifestare il suo vero valore.

Capobianco Gabriele, Incitti Riccardo, Quadrini Alessandro

ARTICOLO 9

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione”.

- *Qual è il suo significato?*

Tra i vari articoli della Costituzione Italiana, l'articolo 9 è un *focus* sull'ambito artistico- culturale del paese. La nostra Repubblica, infatti, ha il compito di incentivare e valorizzare il progresso scientifico, tecnico e culturale, nonché farsi custode delle bellezze naturali ed artistiche. Prima di tutto, però, è molto importante chiarire il significato di due parole che solitamente vengono utilizzate come sinonimi: “tutelare” e “difendere”. La prima allude alle precauzioni che vengono adottate con il fine di non danneggiare i beni artistici-culturali; la seconda, invece, rimanda ad un sistema meno accurato che ha il compito di intervenire sul momento. Nonostante questo, una domanda che sorge spontanea è: *ma come sarebbe possibile difendere centinaia di monumenti antichi dall'erosione del tempo senza tutelarli?* Non si può, o meglio sarebbe un'impresa difficilissima; pertanto possiamo dire che i due termini vanno a braccetto: l'uno dipende dall'altro.

- *Perché è così importante?*

L'importanza nasce nel momento in cui pensiamo che “preservare” un bene culturale non

significhi solo valorizzarlo dal punto di vista estetico, ma anche funzionale: è diritto di tutti noi cittadini, infatti, poter usufruire del patrimonio artistico-tecnologico per la nostra formazione e per la nostra crescita personale.

In modo particolare, dovremmo valorizzare il patrimonio storico dell'Italia, testimonianza

del nostro passato ed elemento necessario per conoscere le nostre origini: solo in questo

modo potremmo imitare le azioni compiute dai nostri antenati, che credevano nell'unicità

delle ricchezze del nostro paese. Noi italiani, infatti, siamo primi in classifica su scala mondiale per eredità culturale, con l'abbondante 70% di “tesori” a livello europeo. Proprio per questo, l'industria turistica potrebbe rappresentare uno strumento efficace per alimentare sempre di più il “cuore economico” della nostra penisola. A livello paesaggistico, ad esempio, godiamo di vaste coste marine, parchi nazionali, paesini di montagna che potrebbero attirare sempre di più i turisti; nonostante ciò, le iniziative messe in campo al livello concreto sono a dir poco insufficienti.

Inoltre, la nostra Repubblica s'impegna a promuovere la ricerca scientifica per assicurare la competitività dell'Italia in relazione alle superpotenze tecnologiche.

Tutto questo, però,

deve essere messo in campo limitando il più possibile l'impatto delle nuove tecnologie sull'ambiente circostante e quindi sulla vita dell'uomo.

- *Come viene applicato l'articolo?*

Nel nostro paese la tutela e la valorizzazione sono sempre andate di pari passo, marciando all'unisono, poiché sono sempre state affidate ad un numero ristretto di enti.

Tra questi possiamo ricordare l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la

Scienza e la Cultura (UNESCO), un'agenzia che ha il compito di proteggere il patrimonio culturale mondiale come monumenti, agglomerati e siti (l'Italia vi entrò nel 1947).

In ambito strettamente italiano, invece, alcuni esempi di applicazioni possono essere: la Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, presieduta dall'onorevole F. Franceschini (che operò fino al 1967) e l'istituzione del Ministero dei beni culturali (1975). L'Italia, inoltre, è stata la prima nazione a disporre di un reparto di polizia espressamente deputato al contrasto della criminalità connessa ai beni culturali.

- *Invece, come viene disatteso?*

Lo Stato italiano non si impegna sufficientemente per valorizzare il nostro patrimonio

culturale: purtroppo, permette la costruzione di edifici accanto a bellezze artistiche e

naturali; la cementificazione deturpa il paesaggio; l'inquinamento, prodotto dall'eccessivo

traffico automobilistico e industriale, lede l'ambiente e i monumenti. Ma anche altri sono i fattori negativi: nel Mezzogiorno, ad esempio, possiamo trovare numerose testimonianze artistiche di inestimabile valore, e tuttavia la criminalità organizzata rappresenta una grave minaccia per la loro salvaguardia, basti pensare all'incendio del Museo della Scienza di Napoli nel 2013 - gravissimo danno per il nostro Paese in ambito scientifico-tecnologico, considerando che esso rappresentava una meta soprattutto per i cittadini del nostro futuro, ovvero i bambini, eredi delle nuove conoscenze e scoperte.

- *Ma allora come si può risolvere il problema?*

Sappiamo bene che la quantità e l'immensa estensione del nostro patrimonio artistico e culturale è molto difficile da gestire, soprattutto per quanto riguarda la sua valorizzazione. Però potremmo attuare delle strategie per contribuire a risolvere il problema. Prima di tutto, se si alimentasse la crescita economica del Paese, questo favorirebbe l'ambito tecnologico-scientifico.

In secondo luogo, bisognerebbe contrastare la criminalità organizzata, dando così un impulso all'industria turistica italiana, perché un ambiente bello e curato è fonte di attrazione. Tutto il contrario di quello che avviene ad es. nella cosiddetta Terra dei Fuochi nel Napoletano, che rappresenta non solo un rischio per la salvaguardia dell'ambiente che ci circonda, ma anche per la nostra salute!

In modo particolare però, la spinta dovrebbe partire prima di tutto dai piccoli gesti quotidiani di ognuno di noi. Solo in questo modo potremmo pretendere un effettivo impegno da parte dello Stato, e una sua efficacia. Dovremmo essere tutti cittadini "attivi", pronti a salvaguardare le nostre eredità culturali per tramandarle alle generazioni future. Abbiamo dunque il futuro nelle nostre mani, ed esso si alimenta del nostro passato!

Cucchi Cinzia, Pellegrini Vissia, Scappaticci Alessia

ARTICOLO 10

“L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. ”

SPIEGAZIONE DELL'ARTICOLO - All'interno dell'ordinamento giuridico italiano la condizione giuridica dello straniero viene disciplinata sia dalla Carta costituzionale che dalla legge ordinaria. Il comma due delega infatti la legislazione ordinaria a regolare tale condizione in conformità alle norme ed ai trattati internazionali. Il comma tre stabilisce invece che lo straniero al quale sia impedito l'effettivo esercizio, nel suo Paese d'origine, delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge. Infine, per quanto concerne il comma quattro, esso vieta l'estradizione per motivi politici.

In base all'attuale normativa, si può distinguere tra:

rifugiato politico, vale a dire chi vive nel fondato timore di venir perseguitato per motivi di razza, religione, cittadinanza, appartenenza ad un determinato gruppo;

richiedente asilo, ovvero la persona che aspira ad essere riconosciuto come rifugiato;

profugo, fuggito per motivi legati alla guerra, alle persecuzioni o a calamità naturali.

Colui che entra nel territorio italiano deve essere in possesso di passaporto o documento equipollente e di visto d'ingresso. Trascorsi cinque anni, se sussistono i requisiti d'integrazione, egli può ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (che costituisce in pratica un documento valido a tempo indeterminato). Va sottolineato che agli stranieri soggiornanti deve essere garantito il rispetto dei diritti fondamentali.

Da rimarcare infine le condizioni particolarmente stringenti presenti nel c.d. Pacchetto sicurezza (L. 94/2009), che ha previsto un inasprimento della lotta contro l'immigrazione irregolare. I cittadini dell'Unione Europea sono invece soggetti al Trattato di Lisbona, in particolare all'art. 21 paragrafo 1 TFUE, in base al quale: “ogni cittadino dell'Unione Europea ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le condizioni e le limitazioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottati in applicazione degli stessi”.

APPLICAZIONE - La campagna contro le ONG (Organizzazioni Non Governative) che hanno portato avanti, dopo la chiusura del programma *Mare Nostrum*, attività di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo centrale, ha travolto tutte le organizzazioni che svolgono iniziative di solidarietà e tutela dei diritti umani. Tuttavia la vita umana sta sopra ad ogni altra questione. E' per questo che ad es. la Chiesa italiana ha voluto sostenere concretamente le attività di ricerca e soccorso per prevenire la morte di migliaia di uomini, donne e bambine che continuano a partire dalla Libia. Per stare a fianco di chi salva le vite umane, di chi svolge attività di solidarietà, di chi si batte per affermare i diritti umani per tutti, la Caritas Italiana ha dato il via al progetto *Warm Up*, che vede la distribuzione di migliaia di KIT (contenenti abbigliamento da distribuire durante le operazioni di salvataggio) alla Marina Militare, alle ONG e alla Guardia costiera.

In Italia il sistema prevede una prima accoglienza (gli *hotspot* o Centri di prima accoglienza) e una seconda accoglienza (gli Sprar – Sistemi di protezione per rifugiati e richiedenti asilo, titolari di protezione sussidiaria e umanitaria). Essi sono finanziati dal

Fondo nazionale per le politiche e i servizi per l'asilo; la retta giornaliera è di euro 35 a persona. L'Ue assegna all'Italia un contributo annuo a cui vanno aggiunti i fondi distribuiti dalla Commissione Europea tramite i bandi del Fondo Fami (Fondo asilo, migrazione e integrazione).

Gli Enti devono individuare gli alloggi in cui inserire i beneficiari, che possono essere appartamenti o centri collettivi. Negli alloggi i rifugiati e titolari di protezione sussidiaria possono restare per sei mesi, prorogabili di altri sei mesi, durante i quali sono accompagnati a trovare una sistemazione autonoma. Oltre agli alloggi, gli enti gestori sono chiamati a fornire una serie di beni e servizi: ad es. pulizia e igiene ambientale. C'è poi un'altra serie di altri servizi per l'inserimento sociale che fanno la differenza per l'obiettivo di una reale accoglienza e integrazione: iscrizione alla residenza anagrafica del comune; ottenimento del codice fiscale; iscrizione al servizio sanitario nazionale; inserimento a scuola di tutti i minori; supporto legale; realizzazione di corsi di lingua italiana, o iscrizione e accompagnamento a corsi del territorio; orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo; orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo; attività socio-culturali e sportive.

RIFLESSIONI FINALI - La presenza dei migranti nei Comuni è tuttavia foriera di problemi che non hanno trovato una soluzione legislativa, a incominciare dalle difficoltà burocratiche e amministrative che ostacolano l'assunzione al lavoro e involontariamente favoriscono le situazioni illegali, il lavoro clandestino, in nero e sottopagato, con grave scontento sia per gli immigrati che per i residenti. Il tema più analizzato in relazione all'incremento dei flussi migratori è quello relativo alle possibili conseguenze salariali e occupazionali che una più alta popolazione di migranti può avere su quella dei nativi. L'ampia produzione scientifica sul fenomeno sembra ormai concludere che un eventuale effetto di sostituibilità riguarda solo i segmenti del mercato del lavoro meno qualificato, a bassa scolarizzazione.

Migrare non è un diritto, semmai talvolta una dura necessità, e quello che va tutelato è piuttosto il diritto di tutti i popoli a non emigrare per vivere liberi e dignitosamente nella propria terra. Quello che è un dovere è il soccorso in mare a chi rischia il naufragio, e la solidarietà verso chi si trova in difficoltà.

Il concetto di "razza" è stato già smentito a seguito di accurate ricerche scientifiche: ciò dimostra che suddividere gli uomini in "gruppi", caratterizzati da differenze di pelle o da altre caratteristiche, è profondamente scorretto. Per questo motivo, gli uomini godono degli stessi diritti inalienabili. A tal proposito, il filosofo inglese John Locke affermò che, affinché ci sia una convivenza pacifica tra i cittadini, questi devono affidare parte delle loro libertà nelle mani dello Stato, ad eccezione di quelle alle quali non si può rinunciare: sono così individuati i diritti naturali dell'uomo, tra i quali spicca il diritto alla vita. Inoltre non bisogna distinguere la popolazione tra stranieri e autoctoni. Infatti, come ha dichiarato il filosofo italiano Francesco D'Agostino, il primo passo verso una convivenza pacifica tra gli uomini è instaurare un dialogo privo di pregiudizi; è necessario perciò ricercare una sintesi di principi che possano essere condivisi da tutti e, nella pluralità, il presupposto su cui basare il dialogo è il reciproco riconoscimento come persona nonostante le varie diversità – persone tutte portatrici degli stessi diritti.

Perciò concordiamo sul fatto che gli stranieri vadano e debbano essere accolti e rispettati, affinché possano raggiungere gli obiettivi che li hanno spinti ad emigrare. Tuttavia non sempre ciò avviene: basti pensare alle campagne politiche anti-immigrazione di alcuni partiti, e anche interi Paesi, che attraverso esse cercano solo consenso.

Inoltre, il Mediterraneo è diventato il più grande cimitero esistente dove i migranti non solo non vengono sottratti alla morte, ma a volte sono sequestrati dalla guardia costiera libica e portati nei campi di concentramento della Libia. Il numero di quelli che partono e che continuano a partire, morendo in molti casi, è spaventosa: basti pensare che nel 2017 la percentuale ammontava al circa 2%, mentre attualmente è quadruplicata.

Purtroppo però c'è chi delegittima coloro che si adoperano per salvare le vite: ciò è un atto immorale compiuto al fine di raggiungere un condizionamento ideologico. La celebre frase "Aiutiamoli ma a casa loro" è anch'essa uno strumento di propaganda politica, finalizzato unicamente a negare il problema. Si sta parlando continuamente di un'invasione inesistente, e a testimoniare ciò sono i dati: meno del 9% sono gli stranieri nel nostro territorio, contro più del 90% di italiani: perciò non è esatto dire che stiamo subendo un qualche tipo di invasione. Inoltre nel suddetto 9% ci sono anche immigrati europei.

Queste affermazioni, basate sulla menzogna, sono sintomo di chiusura mentale e di una ormai crescente tendenza al conformismo, nonché all'espedito propagandistico. Perché a volte è più conveniente attribuire la causa dei problemi dell'Italia agli stranieri che assumersi le proprie responsabilità.

**Cormaci Lorenzo
Lombardi Marta
Zarrelli Carolina**

ARTICOLO 13

“La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva”.

L'articolo 13 è l'articolo che apre la parte relativa ai diritti e doveri dei cittadini; esso esordisce con il primo diritto inalienabile dell'uomo: la libertà. L'importanza dell'articolo risiede nel fatto che esso pone dei limiti molto precisi ed impedisce al potere di agire contro la libertà di qualcuno, indipendentemente da chiunque esso sia. Questo ci riporta alla mente il caso del delitto dell'onorevole Giacomo Matteotti, assassinato il 10 Giugno 1924 a Roma, pochi giorni dopo aver pronunciato un discorso nel quale venivano denunciati i brogli elettorali del Partito Fascista. In questo caso il principio, oggi stabilito dalla Costituzione, non fu rispettato poiché l'Onorevole venne rapito e ucciso, e dunque fu negata la sua libertà personale. Avvenimenti come questi ci fanno comprendere l'importanza dell'articolo.

Riguardo la libertà personale, essa viene garantita da tre specifici pilastri: il primo è la riserva di legge, secondo cui solo il potere legislativo può stabilire le modalità per limitare la libertà personale. Il secondo è la riserva di giurisdizione, secondo cui solo il giudice può emettere dei provvedimenti che limitano la libertà. Il terzo invece riguarda la proibizione di qualsiasi forma di tortura.

Perciò quest'articolo è fondamentale per tutelare la libertà di ogni individuo, poiché anche un individuo sottoposto a restrizioni di libertà non può subire alcun tipo di violenza sia essa fisica o morale; ma sfortunatamente non sempre viene rispettato o fatto rispettare. Infatti a volte proprio coloro che dovrebbero far osservare questo articolo lo violano, e sono diversi i casi che ogni giorno si verificano, compresi quelli di cui forse nemmeno veniamo a conoscenza.

L'articolo potrebbe essere migliorato per prima cosa con l'utilizzo di pene più pesanti per chi trasgredisce le sue regole, e con una maggiore tutela nei confronti di coloro la cui libertà è limitata per via dei provvedimenti legislativi, poiché anch'essi devono essere preservati dallo Stato da ogni violenza, dal punto di vista della salute fisica e del benessere psicologico.

**Di Ruscio Andrea
Raponi Edoardo**

ARTICOLO 27

“La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte”.

SPIEGAZIONE DELL'ARTICOLO - L'articolo sancisce i principi della personalità della pena e di non colpevolezza fino alla condanna definitiva. Quella di “responsabilità penale” è la condizione di chi subisce le conseguenze del proprio agire. Non è possibile, quindi, la sostituzione personale nella responsabilità penale, come avviene in quella civile (l'obbligo al risarcimento dei danni causati da un atto illecito). Inoltre un imputato non può essere considerato colpevole fino alla pronuncia della sentenza definitiva, principio affermato già da Montesquieu, dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, e presente anche nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Il secondo comma attribuisce alla pena una funzione rieducativa, ripudiando ogni trattamento contrario al senso di umanità e garantendo il diritto di ogni individuo a non essere sottoposto né a torture, né a pene o trattamenti inumani degradanti nella più ampia tutela della dignità umana.

Il terzo comma, nel testo approvato dall'Assemblea Costituente, recitava: “Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra”. Il testo attuale è frutto della Legge costituzionale dell'ottobre 2007, che ha eliminato la pena di morte anche dai codici penali militari di guerra.

PRINCIPI ISPIRATORI - L'articolo si ispira all'opera “*Dei delitti e delle pene*” di Cesare Beccaria, in particolar modo per quanto riguarda la contrarietà alla tortura - se usata per costringere a confessare la propria colpevolezza. Questo principio è anche sancito nella *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino* dell'ONU. Altro punto cardine è il fine delle pene, ossia la rieducazione dell'individuo, facendolo desistere dal compiere ulteriori illeciti. Requisito necessario a questo obiettivo è la proporzionalità tra pena e delitto, perché una punizione eccessivamente rigida non equivale alla giusta soluzione.

Questo articolo tutela la dignità dell'uomo di cui già Kant si era fatto difensore. Egli ci parla infatti, della dignità dell'uomo come un “valore intrinseco assoluto” che impone a tutti gli altri esseri ragionevoli il rispetto: sia della propria persona che degli altri con cui ci si deve misurare alla pari. Nella sua concezione, il rispetto altrui è il riconoscimento della dignità che è negli altri: disprezzare questi ultimi, pertanto, è negare il rispetto dovuto in generale a qualsiasi uomo!

Partendo da tali presupposti, Kant sostiene che è contrario al concetto di dignità persino punire in modo disumano l'uomo più maligno che esista: “pene infamanti disonorano tutta l'umanità”!

UN CASO DI DISAPPLICAZIONE: S. CUCCHI - A questo proposito, uno dei casi più discussi negli ultimi anni è quello di Stefano Cucchi e della verità riguardante la sua morte, esempio di disapplicazione di questo articolo.

Trovato morto nel reparto penitenziario dell'ospedale Pertini di Roma, inizialmente per cause sconosciute, si scopre solo successivamente che a provocare la morte del giovane è stata un'azione combinata: prima un calcio violento, poi percosse alla testa da parte di cinque poliziotti penitenziari. Dopo l'assoluzione degli indagati per insufficienza di prove, è la confessione di Francesco Tedesco, un carabiniere in servizio la notte dell'omicidio, a ribaltare la sentenza. La sua testimonianza riconduce a cinque carabinieri accusati di omicidio preterintenzionale, abuso di autorità, falso e calunnia. Questa verità, rimasta oscura per anni, era già nota ai superiori degli imputati in quanto anch'essi ritenuti colpevoli di aver celato la denuncia dello stesso Tedesco a proposito di quanto accaduto quella notte.

È evidente come tale fatto mostri la mancata applicazione dell'articolo preso in esame: le pene inflitte, infatti, vanno palesemente contro il senso di umanità che per legge deve essere rispettato. Esse sono inoltre preventive alla condanna e ciò non è giusto in quanto l'imputato deve essere sanzionato solo dopo il processo e la sentenza, dal momento che non si ha il diritto di calpestare la dignità umana. Nonostante siano queste le mancanze più evidenti, non vanno trascurate la corruzione e l'abuso della loro carica di pubblici ufficiali.

SEMPRE SULLA DISAPPLICAZIONE: IL PROBLEMI DELLE CARCERI E DEL SISTEMA GIUDIZIARIO

Le condizioni in cui versano i detenuti nelle carceri italiane sono al limite del legittimo nella maggior parte dei casi. Secondo l'Associazione Antigone (che difendi i diritti nel sistema penale), i quasi 54.000 detenuti italiani non hanno nemmeno un letto a testa a disposizione, né gli standard europei di 4 metri quadrati a testa di spazio sono minimamente rispettati, nonostante negli ultimi anni il sovraffollamento sia stato ridotto. Per di più ogni detenuto costa giornalmente allo Stato 140€, tre volte quello che spende la Spagna e il 50% in più della Francia; ma solo l'8% è destinato ai detenuti, per pagare vitto, corsi, attività o trasferimenti. Ciò si ripercuote sulle persone che dovrebbero iniziare un percorso graduale di reinserimento nella società e sono invece sempre più spesso rinchiusi nelle celle a non far nulla. Il carcere segna dunque quasi sempre il fallimento della prevenzione, ma non conviene a nessuno che un reo esca di galera forse peggiore di come ne è entrato. Ad aggravare la situazione c'è spesso anche l'iter giuridico che porta alla colpevolezza: esso richiede tempi eccessivamente lunghi e, in tal caso, la pena rimarrà per lo più un semplice atto intimidatorio.

PROPOSTE E RIFLESSIONE FINALE

- **RIEDUCAZIONE PIU' EFFICACE DEL CONDANNATO.** Un'efficiente soluzione, in particolar modo per i detenuti più giovani, sarebbe quella di far scontare la loro pena, o parte di essa, in modo alternativo, lavorando per costruirsi un futuro dignitoso e iniziare a reintegrarsi nella società, avviandosi magari verso una nuova vita.

- **PRONTEZZA DELLE PENE.** Nonostante si debba concedere all'imputato il tempo per poter costruire la propria difesa, è strettamente necessario razionalizzare il procedimento penale, rendendolo più efficiente e snello. Proponiamo come possibili soluzioni il potenziamento dell'udienza preliminare e il rafforzamento dei riti alternativi (patteggiamento, rito abbreviato) affinché la pena sia considerata come la conseguenza logica di un reato.

I principi contenuti nell'articolo 27 potrebbero essere dati per scontati al giorno d'oggi in quanto siamo abituati, ad esempio, a considerare una persona innocente fino a prova contraria. In realtà non è sempre stato così e l'importanza di tale articolo può essere colta appieno mettendolo in relazione al periodo storico in cui è stata redatta la Costituzione Italiana: ossia dopo il Fascismo. **All'epoca fascista era stato fatto un uso discrezionale delle leggi, andando spesso a condannare o punire preventivamente individui innocenti solo perché ritenuti una minaccia per il regime, a causa del loro diverso pensiero politico. È proprio questo che l'articolo vuole evitare, garantendo, dopo regolare processo, una pena giusta ed equilibrata la cui finalità è quella del pentimento e della rieducazione del reo. A quest'ultimo deve essere assicurata la possibilità del reinserimento nella società, tenendo conto della sua dimensione umana, in modo che egli possa contribuire al miglioramento della collettività che prima aveva danneggiato. È giusto pagare per i propri errori ma è altrettanto giusto dare una seconda possibilità.**

Marcelli Alessia, Romano Marco, Venditti Graziella

ARTICOLO 32

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”

La salute costituisce un diritto fondamentale; tutti hanno diritto ad essere curati anche se non tutti hanno diritto a cure gratuite, destinate esclusivamente agli indigenti, cioè a coloro che non sono in grado di far fronte economicamente alle cure indispensabili per la propria salute. Nell'articolo viene escluso qualsiasi obbligo a curarsi, e viene al contrario affermato il diritto a non essere curati se non nei casi previsti dalla legge (ad esempio, vaccinazioni obbligatorie per prevenire malattie infettive).

La scelta di tale articolo è dipesa dalla sua rilevanza giacché unisce sia il diritto al rispetto dell'integrità fisica dell'individuo, sia il diritto all'assistenza sanitaria. Il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche, è stato inserito pure nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Va infine osservato che il diritto alla salute comporta anche il diritto alla salubrità dell'ambiente, poiché la prevenzione di varie patologie impone di eliminare le cause dell'inquinamento ambientale.

Tornando al tema dell'obbligo dei vaccini, esso in Italia diventa sempre più scottante e richiama l'attenzione su un tema da sempre dibattuto e mai risolto, quello dell'obbligo vaccinale per i bambini fino a 4 anni. Da futuri genitori bisogna chiedersi quale sia la cosa migliore per i propri figli, e se schierarci da una o dall'altra parte. Coloro che supportano la visione "no-vax" sostengono la legittimità della facoltà di scelta della cura e del metodo; in queste parole ritroviamo la concezione filosofica del personalismo antologico di Monsignor Elio Sgreccia, esperto di bioetica, il quale si concentra sulla difesa della persona così com'è e valuta negativamente il controllo della politica sulla ricerca medica e sulla prassi assistenziale. Dall'altra parte, i sostenitori della visione "pro-vax" tirano in causa la salute pubblica, sottolineando come una persona non vaccinata metta a rischio non solo la propria ma anche la salute altrui, imponendo così la cura vaccinale e infrangendo il già citato limite. Quello che è evidente e che merita un approfondimento molto spesso tralasciato, è se sia corretto a livello etico da parte di uno Stato procedere con una vaccinazione di massa sulla popolazione infantile senza fare alcun esame pre-vaccinale.

Risulta inoltre doveroso soffermarsi sul secondo comma, considerate le recenti vicende riguardanti l'aborto. In Alabama è stata approvata una legge che non consente l'aborto neanche nei casi di stupro o incesto, ma solo in quelli in cui la vita della madre sia in "serio" pericolo. Le donne che violeranno la legge non verranno incriminate penalmente, ma i medici rischiano fino a 99 anni di carcere. Dall'inizio dell'anno sono già sette gli Stati americani che hanno approvato testi per limitare l'interruzione di gravidanza, ma quello dell'Alabama è il più restrittivo. I gruppi di attivisti *pro-choice* (favorevoli alla libertà di scelta della donna) hanno affermato che contesteranno la legge in tribunale, ma è proprio questo lo scopo dei Repubblicani: portare il caso fino alla Corte Suprema. Qui, infatti, i giudici di orientamento conservatore sono la maggioranza e potrebbero rovesciare la 'Roe v. Wade,' ossia la sentenza che nel 1973 legalizzò l'aborto in tutti gli Stati Uniti.

In Italia, forse ancora per poco, l'aborto è un diritto previsto dalla legge 194. Eppure, nel nostro paese è possibile farlo solo in 6 strutture pubbliche su 10. Il motivo? Il numero altissimo di ginecologi obiettori, che rendono questa pratica un percorso a ostacoli. La difficoltà di accesso ai servizi in Italia ha due conseguenze: tante donne scelgono di andare all'estero o ricorrono agli aborti clandestini. Ulteriore effetto dell'iter a ostacoli per ottenere una interruzione di gravidanza riguarda il "dopo": per quanto il senso (pressoché

ingiustificato) di vergogna che circonda l'aborto stia diminuendo, ancora oggi continua a essere un bivio doloroso nella vita di una donna.

Ed ecco che torna necessario parlare di libertà. La libertà è il bene più prezioso dell'essere umano: la possibilità di fare le proprie scelte, di autodeterminarsi, di esprimere le proprie idee è ciò che rende un uomo o una donna tale. La libertà oggi è spesso un concetto che appare scontato e banale, ma storicamente la conquista della libertà come diritto fondamentale e inalienabile dell'uomo è stata frutto di un processo secolare e irto di ostacoli. Riteniamo che parlando di aborto o di vaccinazioni, lo Stato abbia il dovere di concedere a uomini e donne il diritto di scegliere della propria vita, di quella dei loro figli e di quella di chi ancora deve nascere - a meno che non ci siano forti motivazioni etiche, oppure che tale libertà non metta a repentaglio la salute pubblica.

**Gabriele Giacomo
Recchia Linda**

ARTICOLO 37

“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.”

SIGNIFICATO DELL'ARTICOLO

L'articolo 37 della Costituzione Italiana si occupa di due problematiche quali la parità dei diritti lavorativi tra uomo e donna, e la tutela degli stessi per i minori. Tali temi sono tuttora attuali e riguardano tutti in prima persona.

La donna da sempre è vittima di ingiustizie e iniquità, poiché considerata inferiore alla figura maschile dal punto di vista della prestazione lavorativa. L'articolo si focalizza sui limiti da porre a tali pregiudizi e discriminazioni, poiché le donne lavoratrici posseggono uguali capacità ed uguale dignità dei loro colleghi.

Anche il secondo comma dell'articolo, riguardante la condizione lavorativa del minore, ci tocca direttamente in quanto in passato furono i nostri nonni ad essere sfruttati in giovane età - e nulla esclude che ciò potrebbe tornare ad accadere anche in futuro (come del resto ancora avviene nei paesi più poveri).

L'articolo è stato introdotto per regolamentare il lavoro delle donne in quanto, pur essendo esso praticato da tempo, difficilmente veniva riconosciuto come tale. Con tale articolo, lo Stato si allontanò dalla diffusa convinzione che le donne non fossero in grado di svolgere alcune mansioni, concezione diffusa per anni e contenuta anche nell'enciclica papale “*De Rerum Novarum*”. Si può infatti pensare che, nonostante alcune istituzioni sostenessero di essere favorevoli alla parità dei diritti, nelle loro affermazioni si celassero ipocrisia e bigottismo: è il caso ad esempio del vecchio Partito Socialista che, attraverso lo slogan “le donne che lavorano come voi sono uomini”, voleva mostrare il suo interesse nel tutelare il lavoro femminile - anche se in fondo era contrario ad esso.

Un altro tema che da anni divide l'opinione pubblica riguarda il lavoro minorile, e se questo possa essere considerato una risorsa o un problema. L'unico vantaggio derivante dal lavoro minorile è quello economico, perciò è soprattutto nei casi di estrema povertà che tale lavoro viene praticato. Per questo, da anni, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) ha in corso programmi per la lotta contro la povertà, l'unico modo per migliorare la situazione dei minori. La Costituzione prende apertamente posizione contro il lavoro minorile e pertanto stabilisce un limite minimo di età.

STORIA DELL'ARTICOLO

Nella società medievale le uniche attività che la donna poteva svolgere erano i lavori domestici e nei campi. Nei primi dell'Ottocento invece la donna entrò in fabbrica, anche se non le era garantita una reale parità con l'uomo. È a partire dalla fine dell'Ottocento che le donne cominciarono ad avere maggiore autonomia, e questo portò alla nascita delle prime associazioni femminili che lottavano per ottenere diritti lavorativi. La Prima guerra mondiale è stata un potente acceleratore dell'ingresso delle donne nel mondo del lavoro, ma è con la Seconda guerra mondiale che la donna è stata necessaria per la sussistenza dell'economia dei paesi coinvolti, Italia compresa.

Grazie all'articolo 37, fortemente voluto dalle donne che non volevano rinunciare al ruolo che ricoprivano all'interno della società, anche in Italia è stato possibile raggiungere una parità formale. Nonostante questo però gli uomini hanno continuato a godere della loro supremazia lavorativa, e ciò è stato possibile in quanto il lavoro femminile ha continuato a essere comunque considerato inferiore quantitativamente e soprattutto qualitativamente.

A questo ha contribuito il Fascismo che, attraverso la propaganda, incitava le donne a rimanere vicine al focolare domestico. Con il regime fascista, infatti, vennero annullate alcune importanti riforme attuate dal Presidente del consiglio dei Ministri Giovanni Giolitti, volte al raggiungimento di condizioni migliori per donne e minori: in particolare, egli aveva fissato a dodici ore l'orario massimo di lavoro per le donne e a dodici anni l'età minima per il lavoro dei minori. Giolitti aveva introdotto queste riforme a seguito della seconda Rivoluzione Industriale, con cui si erano verificati molti casi di sfruttamento nelle fabbriche: basti pensare che i bambini tra i sette e i dodici anni costituivano un terzo della manodopera nelle fabbriche dell'epoca, e questo è possibile riscontrarlo anche in molte opere letterarie tra cui "Le avventure di Oliver Twist" di Charles Dickens.

APPLICAZIONE/DISAPPLICAZIONE

In Italia il lavoro è il fondamento della Repubblica, come citato nell'articolo 1 della Costituzione, e in quanto tale è un diritto della persona che non si può dimenticare. Nonostante ciò, la convinzione che la donna sia inferiore all'uomo continua a perdurare nel tempo, e questo si manifesta soprattutto in ambito lavorativo. Ancora oggi la parità tra donne e uomini resta un traguardo lontano per tutti i Paesi, indipendentemente dal loro grado di ricchezza e sviluppo: ovunque regnano stereotipi, e questo vale anche in Italia.

Si può quindi arrivare alla conclusione che il primo comma dell'articolo non è totalmente applicato. A tal proposito, il contributo che le giovani donne possono dare è quello di non ignorare i traguardi raggiunti dalle attiviste del passato e continuare a battersi per difendere questi stessi ideali. Al contrario, il secondo comma dell'articolo, è garantito e tutelato (almeno in Italia) da istituzioni, forze politiche e sindacati. Negli anni ci sono stati molti progressi e miglioramenti, però nonostante questo è necessario il contributo di ogni singolo individuo per garantire un futuro migliore a tutti i bambini ancora vittime di lavoro minorile. Lo sfruttamento infatti è una violazione dei diritti del bambino che, invece di lavorare, dovrebbe essere istruito e vivere una vera infanzia fatta di gioco e spensieratezza (vedi Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1923).

**Capobianco Sara
Palleschi Sara
Sardellitti Maria Chiara**

ARTICOLO 54

“Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate le funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge”.

L'articolo 54, della sezione dei “Rapporti politici”, anche se trascurato e ritenuto scontato è di fondamentale importanza. Nella prima parte, che riguarda tutti i cittadini italiani, si dice che siamo tenuti a rispettare la Costituzione e le leggi, le quali permettono una convivenza civile e garantiscono il pieno esercizio delle nostre libertà.

L'articolo prosegue con riferimento a coloro ai quali sono affidate funzioni pubbliche poiché essi hanno il dovere di adempierle, in particolare, con onore e disciplina. Il verbo “Affidare” ha un valore profondo: implica fiducia nelle persone a cui consegniamo le nostre sorti, la libertà, la giustizia... Il giuramento, previsto dalla Costituzione per il Capo dello Stato e Ministri, rafforza il vincolo coinvolgendo la coscienza e dunque la persona nella dimensione pubblica e privata. Oltre alle due cariche suddette l'obbligo di giuramento riguarda anche magistrati, funzionari pubblici, alte cariche amministrative e militari (e tutti i cittadini possono concorrere a ricoprire una carica pubblica, in quanto eguali e in quanto non vi è alcun privilegio da parte di alcuna classe sociale).

Il rispetto delle leggi è importante, perché se tutti le osservassimo (a partire ad es. dalla semplice raccolta differenziata), eviteremmo l'intervento della magistratura; invece siamo uno dei paesi più penalizzati dall'Europa a causa della lunga durata dei processi in tribunale, conseguente al gran numero dei procedimenti.

Purtroppo l'etica civile sembra scomparsa, così come dignità ed onore. Ogni giorno, seguendo i media, emergono fatti nuovi, sempre più sconcertanti e intollerabili. Viene alla luce un intreccio pesante, una rete di corruzione praticata in forme talvolta ripugnanti: soldi, benefici d'ogni sorta e privilegi inammissibili sono oggetto di scambi osceni tra politici, funzionari pubblici, faccendieri, imprenditori, aspiranti agli appalti. Ciò coinvolge una parte delle istituzioni ma il fatto peggiore è che, una volta trovati “con le mani nel sacco”, gli individui responsabili degli episodi corruttivi non presentano mai le dimissioni, in modo da ledere l'autorità dello Stato; essi tentano sempre di eliminare ogni possibilità di incriminazione, perché mettono al primo posto i propri interessi.

Talvolta viene inoltre a mancare la dignità e l'onore nei confronti del proprio lavoro da parte di dipendenti pubblici i quali, mentre risultano nei loro uffici a svolgere la propria attività, si dedicano egoisticamente alle proprie faccende - dopo aver opportunamente timbrato il cartellino d'entrata.

Questi illeciti avvengono soprattutto perché noi cittadini per primi siamo poco rispettosi delle regole: di conseguenza la maggioranza di noi tende ad eleggere il politico che meglio rispecchia questi comportamenti.

Per risolvere questo problema c'è bisogno di pene più severe per chi commette reati inammissibili contro la Pubblica Amministrazione, ma siccome questa situazione parte dalle basi della società bisogna pensare anche a una serie di iniziative di educazione alla legalità, partendo dalle scuole per formare i giovani secondo i principi di onestà e rispetto delle leggi. A questo fine, la conoscenza della Costituzione è fondamentale e imprescindibile.

**Di Pede Riccardo
Incitti Federico**

ARTICOLO XII delle disposizioni finali e transitorie della Costituzione

Merita un approfondimento il XII articolo della Costituzione Italiana:

“E` vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.”

La scelta di parlare di questo articolo è stata indirizzata dai recenti scandali che hanno colpito il nostro Paese, da Casal Bruciato fino a Milano, dove gruppi politici dichiaratisi neofascisti hanno dato prova di forza in manifestazioni pubbliche ed in atti che hanno minato l'ordine pubblico. La più famosa e indicativa associazione, quella di CasaPound, ha colpito soprattutto a Roma; qui, a causa del malessere dei cittadini e alla crescente intolleranza razziale, è riuscita a raccogliere un gran numero di consensi, suscitando lo sdegno dell'Italia intera.

L'articolo preso in considerazione è molto chiaro riguardo queste circostanze, vietando appunto in ogni situazione il ritorno al regime fascista. I danni da esso fatti alla nostra Nazione furono così grandi che i Padri costituenti addirittura limitarono, anche se in via temporanea, il diritto di fare politica ai responsabili del Fascismo. Tuttavia, ad oggi, anche a causa di una scarsa memoria storica della attuale generazione, la manifestazione di ideologie politiche estremistiche ed immorali non suscita più lo sdegno e il ricordo di quelli che furono i momenti più bui della nostra Nazione.

Dall'articolo XII nascono molte leggi, fra le quali spicca la legge Scelba, dove viene delineato cosa vuol dire la riorganizzazione del partito: “quando un'associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista”; pena, l'arresto dai 18 mesi fino ai 4 anni.

L'articolo 4 di questa Legge precisa anche cosa sia il famoso reato di apologia di fascismo: “chi pubblicamente esalta esponenti, fatti, principi e metodi del fascismo e chiunque partecipando a pubbliche riunioni compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista o di organizzazioni naziste è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Tuttavia secondo il nostro parere, l'esistenza di questa ideologia estremista è causata dall'ignoranza e dal crescente malessere collettivo. Per questo abbiamo pensato a due possibili soluzioni:

- 1. Inserimento di un comma nell'articolo costituzionale sulla sensibilizzazione dei ragazzi, e sulla obbligatorietà di insegnare in modo approfondito ciò che il regime fascista compì durante il suo dominio politico;**
- 1. Impegno politico maggiore da parte dei governi nel voler riportare la nostra Nazione in uno stato di benessere, in modo da evitare pericolosi estremismi fra la popolazione.**

Carbone Michele Vittorio, Magnante Nico, Nardozi Simone